

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1203)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1973

Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro e di una Corte di assise di appello

ONOREVOLI SENATORI. — L'istituzione di una sezione di Corte di appello e di una Corte di assise di appello in Cosenza rappresenta da tanti anni una viva aspirazione della popolazione cosentina, sentita specialmente negli ambienti forensi e in quanti hanno relazione col mondo giudiziario, oltre che un'obiettiva esigenza di decentramento del lavoro esistente presso la Corte di appello di Catanzaro per un più rapido corso dell'amministrazione della giustizia.

La provincia di Cosenza è molto estesa e le zone comprese nella competenza territoriale dei tribunali di Cosenza, di Castrovillari, di Paola e di Rossano sono molto distanti da Catanzaro, onde coloro che sono costretti a raggiungere gli uffici della Corte di appello debbono sobbarcarsi a notevoli sacrifici, oltre che per le distanze, anche per le comunicazioni spesso molto difficoltose.

Basti osservare una carta geografica per rilevare quanto sia disagiata e costosa per i cittadini, soprattutto dei comuni dell'estrema parte a nord della provincia di Cosenza, raggiungere Catanzaro.

A questo si aggiunga l'importanza che, dal punto di vista sociale, economico e culturale, ha acquistato la città di Cosenza e, di conseguenza, anche l'intera provincia.

Cosenza ha raggiunto un'espansione sorprendente: i suoi abitanti sono ormai oltre centomila, gli affari commerciali si sono notevolmente sviluppati, sono sorte diverse industrie ed è già entrata in funzione l'Università della Calabria, a carattere residenziale, che dovrà ospitare 12.000 studenti.

Di fronte a questa situazione, non è giusto, nè giustificabile, che la Calabria abbia una sola Corte di appello, quella di Catanzaro, con una competenza territoriale sulle giurisdizioni di ben 10 tribunali e 75 preture, e una sezione distaccata a Reggio Calabria che comprende il tribunale della città e 6 preture.

Inoltre bisogna considerare l'enorme carico di affari civili, penali eccetera che grava sugli uffici giudiziari della Corte di appello, specie in relazione alle cause che rientrano nella competenza esclusiva della Corte stessa per il foro erariale, e che ritarda sensibilmente il corso dell'amministrazione della

giustizia con grande disagio e danno degli interessati, mentre si deve constatare che la sezione di Reggio non è valsa ad eliminare il disservizio ed i ritardi.

A questo punto potrebbe essere utile un raffronto con altre regioni per dimostrare quanto sia valida la presente proposta.

La Sicilia ha 4 Corti di appello, dalle quali dipendono 16 tribunali; la Corte di Bari ha sotto la sua giurisdizione 4 tribunali; quella di Lecce 3 e quella di Brescia 5.

Il raffronto è indicativo del sovraccarico della Corte di appello di Catanzaro e della necessità di alleggerirne la competenza territoriale, per far sì che il suo funzionamento diventi tale da rispondere non solo alle attese della popolazione, ma soprattutto alle esigenze di amministrare la giustizia senza intollerabili ritardi.

È da rilevare, infine, che, mentre parrebbe necessaria la istituzione di una seconda Corte, il presente disegno di legge si limita,

invece, alla istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro e di una Corte di assise di appello in Cosenza.

Ciò è molto importante sia ai fini della spesa, che non solo non viene aggravata ma, in conseguenza del decentramento, potrebbe forse risultare diminuita, sia ai fini della possibilità di ottenere utili risultati col semplice e modesto spostamento di magistrati e di funzionari dalla Corte di appello di Catanzaro agli istituendi organi giudiziari di Cosenza.

Pertanto, non sorgendo alcun problema di spesa, ma bastando allo scopo i normali stanziamenti per il funzionamento della Corte di appello di Catanzaro ed essendo, inoltre, assicurati i locali dalla prossima entrata in funzione del nuovo palazzo di giustizia di Cosenza, con la fiducia di un favorevole accoglimento, si sottopone il presente disegno di legge all'esame e all'approvazione del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

È istituita in Cosenza una sezione distaccata di Corte di appello dipendente dalla Corte di appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Cosenza, di Castrovillari, di Rossano e di Paola.

**Art. 2.**

È istituita in Cosenza una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione è compresa la Corte di assise di Cosenza.

La circoscrizione della Corte di assise di Cosenza comprende i tribunali di Cosenza, di Castrovillari, di Rossano e di Paola.

**Art. 3.**

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui agli articoli precedenti, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

**Art. 4.**

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Cosenza.

**Art. 5.**

Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di

Catanzaro con sede in Cosenza, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Catanzaro ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Catanzaro con sede in Cosenza, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui all'articolo precedente.